

COMUNE DI PERANO

(PROV. DI CHIETI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

Seduta del 10-08-2015

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di agosto, alle ore 21:20 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano

	Presenti	Assenti
BELLISARIO GIANNI	Presente	
DE LAURENTIS NICOLA	Presente	
PELLICCIOTTA GIULIO	Presente	
IMPICCIATORE EMIDIO	Presente	
IMPICCIATORE EVANDRIO	Presente	
PELLICCIOTTA AMADIO	Presente	
PUGLIESE CARMINE	Presente	
BASSI LISA	Assente	
PELLICCIOTTA DOMENICO	Presente	
VITELLI ILENIA	Presente	
ROSSETTI EGISTO	Presente	
Totale	10	1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **MARIA GIOVANNA MATURO**, la quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. **GIANNI BELLISARIO** nella qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dall'1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D. L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dall'1/1/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D. L. n. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. n. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D. L. n. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. n. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/06 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D. L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D. L. n. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D. L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D. L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dall'1/1/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. n. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- l'esclusione della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'esclusione dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D. L. n. 201/2011;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTO altresì l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2014, come modificato in data odierna;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2015 con cui viene prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015;

VISTO che l'art. 9 bis del D. L. n. 47 del 28/03/2014, convertito nella L. n. 80/2014, ha stabilito che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, il quale dispone quanto segue:

“Art. 1. Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani In vigore dal 20 giugno 2015

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione

spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993.01

2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.”;

CONSIDERATO che il Comune di Perano è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (convertito in legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge n. 34/2015;

CONSIDERATO che il D. L. 4/2015, riordinando la questione delle esenzioni per i terreni agricoli, stabilisce che per il 2015 l'esenzione spetta a tutti i terreni (sia agricoli che non coltivati) classificati come totalmente montani ed esclusivamente ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP per i comuni catalogati come parzialmente montani;

RISCONTRATO che il Comune di Perano è stato invece classificato **non montano**;

RITENUTO di dover determinare l'aliquota per l'Imu sui terreni agricoli, finora esenti;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente connesse al consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi prodotti;

CONSIDERATO inoltre che:

- il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;
- occorre rispettare le incompressibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo;
- il gettito dell'Imposta Municipale Propria, previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio;

RITENUTO, alla luce delle valutazioni sopra effettuate, di determinare l'aliquota IMU per i terreni agricoli pari all'aliquota di base del 7,6 per mille;

RITENUTO per quanto sopra, di mantenere le altre aliquote al minimo di legge, come approvate per l'anno 2014 con delibera di C. C. n. 30 del 30/07/2014, allo scopo di non gravare sui cittadini già pressati dall'attuale situazione economica e che, a fronte di una oculata gestione dei servizi erogati da questo Ente, viene comunque garantita la conservazione degli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013, il quale stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. n. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (la minoranza);

DELIBERA

- 1) Di stabilire l'aliquota per i terreni agricoli pari alla misura base del 7,6 per mille, con la detrazione di € 200,00 solo per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, come definiti dalla legge;
- 2) Di confermare le aliquote di legge stabilite per l'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 come segue:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D. L. n. 201/2011: 7,6 per mille;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale di cat. A1-A8 e A9 e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011: 4 per mille;
- 3) di confermare ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g), della L. n. 228/2012, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D al 7,6 per mille;
- 4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni;

- 5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 6) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 7) di dichiarare con la medesima votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE TECNICO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. GIANNI BELLISARIO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. GIANNI BELLISARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA GIOVANNA MATURO

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 21-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MARIA GIOVANNA MATURO)

=DIVENUTA ESECUTIVA IL 10-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MARIA GIOVANNA MATURO)